



**ALLEGATO P3**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

per la fornitura di

**PROCEDURA RISTRETTA TELEMATICA, IN FORMA AGGREGATA, PER L'APPALTO  
PER IL SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI  
ELETTROFORETICHE OCCORRENTE MANTOVA (CAPOFILA) E ALLE ASST DI  
CREMONA, BERGAMO EST E ASST DI BERGAMO OVEST (MANDANTI)**

– CIG n. A007AE0721

tra

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

e

Società/RTI/Consorzio .....



## Indice

	Premessa
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
ART. 4	Durata del contratto
ART. 5	Importo del contratto
ART. 6	Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
ART. 7	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 8	Obblighi di riservatezza
ART. 9	Trattamento dei dati personali
ART. 10	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
ART. 11	Subappalto
ART. 12	Norma T&T per la Trasparenza e Tracciabilità
ART. 13	Cauzione definitiva
ART. 14	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
ART. 15	Inadempienze e Penali
ART. 16	Recesso
ART. 17	Risoluzione
ART. 18	Revisione prezzi
ART. 19	Modifiche soggettive del contratto
ART. 20	Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Referente della fornitura



ART. 21	Fatturazione e pagamenti
ART. 22	Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 23	Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.
ART. 24	Foro di competenza
ART. 25	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali



Repertorio contratto n. .... / .....

**OGGETTO: FORNITURA DI SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI ELETTROFORETICHE - CIG. N. A007AE0721**

**Tra**

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in ....., n. ....- ....., (codice fiscale e partita IVA n. ....), in persona del Dr....., Dirigente Delegato dal Direttore Generale e Legale Rappresentante (ai sensi della Deliberazione n.....), di seguito chiamata "Amministrazione aggiudicatrice" o "Azienda"

**e**

la Ditta ..... con sede in ..... (Codice Fiscale n. .... e Partita Iva n..... nella persona del Legale rappresentante/delegato, dotato dei poteri necessari per impegnare la suddetta ditta sulla base della documentazione depositata agli atti, di seguito chiamata "Appaltatore" o "Fornitore"

**Premessa**

Con provvedimento n. 939 del 31 agosto 2023 l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova ha indetto, ai sensi dell'art. 72 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito denominato Codice) una procedura ristretta telematica per l'affidamento della fornitura di "SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI ELETTROFORETICHE OCCORRENTE ALL' ASST DI MANTOVA (CAPOFILA), ALL' ASST DI CREMONA, ALL' ASST BERGAMO EST E ALL' ASST DI BERGAMO OVEST (MANDANTI)", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Il Bando di Gara è stato pubblicato sulla GURI n. 106 del 13.09.2023 e sulla GUUE GU/S 171 del 06.09.2023;

Con provvedimento n. 00 del 00.00.0000 la stessa ASST di Mantova ha approvato la proposta di aggiudicazione in favore di .....

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice.



L'Aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 e 98 del Codice.

E' decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 18, comma 3 del Codice salve le condizioni alle quali detto termine non è applicabile.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relatiomen*: il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

## **Art. 1 – Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che dal presente Schema di contratto e relativi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, in quanto applicabili;
- d) dal Codice di comportamento dei dipendenti delle ASST aggregate in quanto applicabile;
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali, in allegato, in quanto applicabile.

Le clausole del contratto devono intendersi sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o



regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipula, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti e tutti i documenti prodotti dall'Amministrazione aggiudicatrice prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

L'ASST provvederà a comunicare al Casellario informatico dei Contratti pubblici gestito da ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

## **Art. 2 – Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di “SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DELLE INDAGINI ELETTROFORETICHE OCCORRENTE ALL'ASST DI MANTOVA (CAPOFILA) E ALLE ASST DI CREMONA, DI BERGAMO EST E DI BERGAMO OVEST (MANDANTI)”.

Per la descrizione dettagliata delle condizioni della fornitura si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Le parti convengono che l'oggetto specifico della fornitura e le condizioni contrattuali della stessa sono descritte nella documentazione pubblicata sulla piattaforma telematica SINTEL riferita alla procedura sopra citata, che qui si intende integralmente richiamata e di cui la Ditta dichiara di averne preso visione e di accettarne i contenuti senza alcuna riserva.

Nella medesima documentazione sono altresì descritte le caratteristiche indispensabili della stessa fornitura in relazione ai fabbisogni dell'Azienda espressi in sede di indizione della procedura di scelta del contraente.

La non conformità della fornitura alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti di conformità indispensabili ed obbligatori ivi indicati, comporterà la risoluzione del presente contratto.

Il presente contratto di fornitura è altresì regolato dall'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice, per tale intendendosi tutta la documentazione inoltrata tramite Piattaforma telematica SINTEL e di cui questa Azienda ha riconosciuto espressamente la regolarità e la completezza (inclusa la documentazione tecnica e amministrativa).

## **Art. 3 – Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia**



Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120 del Codice, nei termini di seguito specificati, a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto possa ritenersi inalterata e che le modifiche non si considerino sostanziali.

Qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza massima del 20% dell'importo contrattuale l'ASST potrà imporre al fornitore, che è tenuto ad accettare, l'esecuzione alle medesime condizioni, senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il presente contratto potrà essere modificato qualora nel corso dell'esecuzione si rendano necessarie forniture supplementari non previste nella procedura iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'ASST notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. In tali casi l'ASST provvederà a specificare le caratteristiche ed i quantitativi necessari di tale fornitura, chiedendo al fornitore di presentare per la stessa una nuova offerta, di cui si riserverà di valutare la congruità e la convenienza. Il valore di ciascuna delle suddette forniture non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale. Tenuto conto del valore delle suddette forniture l'ASST si riserva di richiedere l'adeguamento della cauzione definitiva già eventualmente rilasciata sul contratto iniziale.

Il presente contratto potrà altresì essere modificato qualora si rendano necessarie modifiche per effetto di circostanze imprevedibili al momento dell'indizione della procedura di affidamento della fornitura. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il valore di ciascuna delle suddette modifiche non potrà eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Il presente contratto potrà in ogni caso essere modificato, se il valore della modifica rimane al di sotto della soglia fissata dall'art. 14, comma 1, lett. c) del Codice e del 10% del valore iniziale del contratto. In caso di modifiche successive, detto valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto tenuto conto delle modifiche precedenti.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, con riferimento a quanto disposto dal predetto art. 120, comma 6, che siano ritenute opportune dall'ASST e che gli siano richieste, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.



L'Appaltatore ha in ogni caso la facoltà di presentare, ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice, un'eventuale richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali per motivazioni non espressamente previste dal presente contratto.

Sarà onere dell'Amministrazione aggiudicatrice che ha modificato il contratto alle condizioni sopra indicate, provvedere agli adempimenti di cui all'art. 120, commi 14 e 15 del Codice, in quanto applicabili.

#### **Art. 4 – Durata del contratto**

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 72 (settantadue) decorrenti dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

*Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della stipulazione del presente contratto, per ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire l'immediata disponibilità della fornitura all'esigenza di tutela della salute degli assistiti, si è provveduto a dare avvio anticipato all'esecuzione della fornitura, salvi ed impregiudicati i controlli e le verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione che sono stati successivamente effettuati con esito positivo.*

La fornitura della strumentazione si intenderà accettata a tutti gli effetti dalla data di avvenuta effettuazione, con esito positivo, del collaudo dei sistemi oggetto di fornitura. Da tale data decorreranno i canoni di locazione e di assistenza tecnica e manutenzione full-risk.

Al termine del periodo di validità contrattuale, l'ASST si riserva di chiedere al fornitore la proroga del contratto per un periodo non superiore a mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti e condizioni stabilite nel presente contratto o alle condizioni di mercato nel caso siano più favorevoli per l'ASST.

In ogni caso al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di scelta del privato contraente cui affidare la fornitura in esame, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell'art.120, comma 11, del Codice, la facoltà di prorogare il presente contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della predetta procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo o un grave danno all'interesse pubblico. Anche in tale ipotesi l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi pattuiti ed alle condizioni previste nel presente contratto.

#### **Art. 5 – Importo del contratto**



L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato, per la durata di 72 (settantadue) mesi, esclusa la clausola di aumento o diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo ed escluso il periodo di proroga, tenuto conto dell'offerta dell'Appaltatore, in € \_\_\_\_\_, IVA esclusa.

La fornitura oggetto del presente contratto non determina, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri interferenziali. Si rinvia in ogni caso a quanto disposto dal successivo art. 22 del presente contratto.

#### **Art. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione fornitura**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara sopra richiamata e nell'offerta presentata dalla Ditta appaltatrice.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo per le ASST, salvaguardando le esigenze delle stesse e di terzi e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto presso la medesima amministrazione ed a procedere, eventualmente, a proprie spese alla riduzione in pristino dei locali, qualora fosse risultato necessario, previa autorizzazione della stessa o per cause di forza maggiore un qualsiasi intervento di tale tipo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'ASST e/o da terzi dalla stessa autorizzati.

L'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto dovrà avvenire secondo le modalità di seguito specificate e negli atti e documenti richiamati, che si intendono qui integralmente trascritti e che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna riserva, franca di ogni spesa e dovrà essere effettuata nei termini stabiliti, fatti salvi i casi di urgenza, ricorrendo i quali la fornitura potrà essere richiesta e dovrà essere garantita entro termini più brevi.

L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi accessori di consegna, installazione e collaudo della strumentazione offerta, a seguito del quale l'Azienda si riserva il periodo di prova al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche richieste e offerte.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di formazione del personale, anche a fronte di eventuali aggiornamenti tecnologici.

I quantitativi specificati nelle schede allegate alla richiesta di offerta (incluse nella documentazione pubblicata sulla Piattaforma telematica Sintel) sono da intendersi puramente indicativi e potranno essere variati in rapporto alle reali esigenze dell'Azienda, senza che l'Appaltatore possa pretendere maggiori compensi od indennizzi per quantitativi



diversi dal preventivato, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili o ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, ivi inclusi processi d'acquisto centralizzati od aggregazioni d'acquisto attivati da Aziende del Servizio Sanitario Regionale o tramite convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA ) o da CONSIP SpA.

Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate. Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

#### **Art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.



In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il Subappaltatore), di cui al periodo precedente, il Responsabile Unico del Progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Azienda pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al Subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 co. 11 del Codice.

### **Art. 8 - Obblighi di riservatezza**

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con l'Azienda.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di segretezza anzidetti.



L'Appaltatore si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione impropria effettuata dal personale impiegato nell'espletamento della fornitura ed assume su di sé tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che l'Azienda dovesse sostenere per effetto di tali comportamenti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

L'Azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che i dati personali riguardanti il presente contratto di fornitura sono oggetto di trattamento da parte dell'Azienda tenuto conto di quanto in seguito precisato e secondo le seguenti modalità:

- a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge;
- c) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
- d) il trattamento dei dati avverrà secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelarne la riservatezza, con la garanzia che verranno richiesti solo i dati indispensabili per gli scopi del trattamento;
- e) il trattamento dei dati può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- f) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Azienda, in quanto connesse con l'esecuzione del presente contratto e con i relativi adempimenti di legge;



- g) i dati personali potranno essere conosciuti dal personale addetto allo svolgimento delle mansioni amministrative contabili e tecniche connesse alle finalità sopra descritte;
- h) la conoscenza dei dati da parte dei soggetti sopra indicati sarà limitata ai dati necessari per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- i) la natura del conferimento dei dati è obbligatoria, per cui l'eventuale rifiuto potrà comportare la risoluzione del contratto;
- j) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti titolari di un diritto d'accesso;
- k) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, cui si rinvia, nonché quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale è il Direttore Generale, che ne è il legale rappresentante.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Appaltatore si impegna ad accettare, qualora necessaria, la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

L'Appaltatore si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al citato D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali;



- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti, ove necessari;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- implementare le misure di cui al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il titolare del trattamento si riserva di richiedere.

#### **Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in esecuzione della presente fornitura, ovvero a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in regione di eventuali inadempimenti e violazioni normative direttamente ed indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a stipulare

oppure

L'Appaltatore dichiara l'esistenza

di una polizza di responsabilità civile già attivata polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST - inclusi gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o strutture, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto -, al personale della stessa, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei



danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice per la tutela della riservatezza dei dati e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, nonché per tutti i restanti rischi connessi all'esecuzione dell'appalto, per i quali vale in ogni caso l'obbligo di manleva, assunto dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, per un importo minimo corrispondente all'importo del contratto con un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per un valore minimo comunque non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed un massimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La copertura assicurativa decorre dalla data di decorrenza del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi sopra citati, per i quali resta fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Appaltatore.

Resta comunque ferma la totale responsabilità del Fornitore riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si intenderà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'ASST si riserva di richiedere in qualsiasi momento, in corso di esecuzione del contratto, l'esibizione della suddetta polizza, in mancanza della quale verranno sospesi, con effetto dalla scadenza del termine stabilito, i pagamenti a favore del fornitore.

L'appaltatore riconosce che l'eventuale omissione o ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione delle polizze assicurative sopracitate non sarà considerato motivo di inefficacia della garanzia nei confronti dell'ASST.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria personale responsabilità, che la polizza assicurativa sopra citata, tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi sopra citati anche durante il periodo di garanzia/prova dei beni oggetto del presente contratto, inclusa la copertura dei costi per eventuali interventi di manutenzione e/o per la loro eventuale sostituzione.

Fatto salvo quanto sopra, si applicano, in quanto compatibili con la fornitura oggetto del presente contratto, le disposizioni di cui all' 117, comma 10 del Codice.

## **Art. 11 – Subappalto**



L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: -----

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.119, co.11 del Codice su richiesta delle parti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Azienda, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli Subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del Subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Azienda sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I Subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore consegna all'Azienda il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore deve allegare al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:



- la dichiarazione del Subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui al Capo III del Titolo IV della parte V del Libro II del Codice e l'eventuale possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Azienda procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni o siano variati i requisiti di cui ai sopracitati artt. 100 e 103 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Azienda, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Azienda le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;

L'Appaltatore è responsabile in solido con il Subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 119 del Codice.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al Subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte



del Subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'ASST. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Azienda, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard di qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, l'Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

## **Articolo 12 - Norma T&T per la Trasparenza e Tracciabilità**

### **Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti**

L'aggiudicatario del contratto e i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma.

Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione contraente, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui all'art. 119 co. 2 del Codice, quelle di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 di seguito trascritte e richiamate:

- art. 119 co. 2: *"...L'affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati..."*.
- Comma 7 dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136 : "I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione appaltante o all'Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le



generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”.

- Comma 1, art.3, l.n.136/2010: *“Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)”.*

- Comma 3, lett. e) art. 98 del Dlgs 36/2023“ L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi.. “Condotta dell’operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55”, laddove la violazione non sia stata rimossa.

### **Verifiche dell’Amministrazione contraente**

L’Amministrazione contraente, l’operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto: *“La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.”* Nell’affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della suddetta norma è attuato con la trascrizione della presente Norma di contratto T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell’affidatario. L’Amministrazione si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall’Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

### **Informazioni da trasmettere alla Stazione appaltante**

Gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative sopra citate, ferma restando la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti per finalità autorizzative o di mera comunicazione, sono assolti dai soggetti ivi indicati mediante inserimento dei dati richiesti nella scheda T&T riferita al relativo contratto di fornitura sulla Piattaforma regionale on line “T&T e adempimenti per l’anagrafica degli esecutori”, accessibile all’indirizzo <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it..>

Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall’Amministrazione aggiudicatrice all’affidante o all’affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.



## **Tempi e Modalità di trasmissione delle informazioni**

La compilazione della Scheda T&T, a cura dell'aggiudicatario, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di abilitazione a sistema del soggetto preventivamente individuato ed abilitato ad operare sulla Piattaforma.

## **Sanzioni e penali**

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione, all'interno di qualsiasi tipologia di subcontratto, della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della medesima legge, rende il subcontratto nullo.

Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e, comunque, non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato inserimento dei dati nella Scheda T&T sulla Piattaforma, l'affidante e l'affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la Scheda T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'affidante e dell'affidatario: • una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

## **Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;



- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della legge sopra citata, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della medesima legge, ad inserire nei contratti (eventualmente) sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti (eventualmente) sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il Subappaltatore o il Subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Mantova.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Azienda, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante



che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Azienda, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

### **Art. 13 - Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da ..... in data ..... , resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'ASST.

La garanzia ha validità temporale di almeno 12 (dodici) mesi superiore alla scadenza contrattuale \_\_\_\_\_ / o dalla data di collaudo della apparecchiatura (ove previsto) e dovrà, comunque, intendersi efficace fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita eventualmente anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia dovrà, altresì, essere reintegrata nel caso in cui si addivenisse ad una proroga contrattuale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.



La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di idonea documentazione rilasciata dalla stazione appaltante, attestante l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7, 10 e 11 del presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

La cauzione provvisoria costituita a mezzo fideiussione n. .... rilasciata dallo Istituto bancario ..... in data ..... si intende automaticamente svincolata con la sottoscrizione del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applica, per quanto compatibile con la fornitura oggetto del presente contratto quanto disposto dall'art. 117 del Codice.

#### **Art. 14 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice e dell'allegato II.14 art. 6 del Codice, le cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità alla ASST devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed indirizzate alla Struttura Economico Finanziaria della ASST per il tramite dell'Ufficio Protocollo Generale.

Le cessioni sono in ogni caso efficaci e opponibili all'ASST qualora questa non le rifiuti con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordinativi di pagamento già emessi.

Non possono essere ceduti con un solo atto crediti riconducibili a diverse Amministrazioni pubbliche.

L'ASST di riserva di accettare esclusivamente le cessioni totali dei crediti.



Preventivamente all'eventuale accettazione l'ASST si riserva di effettuare le verifiche sul cedente previste dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602.

In caso di cessione di crediti derivanti da contratti che abbiano esaurito i loro effetti, ossia quando la prestazione del contraente sia stata integralmente e correttamente eseguita, le predette verifiche verranno effettuate esclusivamente nei confronti del creditore cedente.

Nel caso in cui il soggetto cessionario sia anche mandatario all'incasso e l'ASST dovesse rifiutare la cessione, il pagamento sarà effettuato comunque al soggetto cui è stato conferito il mandato all'incasso.

L'Appaltatore, a seguito dell'accettazione della cessione del credito da parte dell'ASST, si impegna a comunicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) al cessionario, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il suddetto Codice Identificativo di Gara.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ASST al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'ASST potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questi stipulato.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

## **Art. 15 – Inadempienze e Penali**

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 "Recesso" e 17 "Risoluzione", nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate all'Appaltatore penali variabili in funzione dell'importanza della violazione, del danno arrecato, del pregiudizio al normale funzionamento dell'attività, delle conseguenze del disservizio e del ripetersi delle inadempienze e violazioni.

Qualora si verificano delle inadempienze nell'esecuzione della fornitura verranno applicate le seguenti penali:

### **RITARDI DI CONSEGNA**

In caso di ritardo non motivato della consegna della fornitura ordinata verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3/000 e l'1/000 dell'ammontare netto contrattuale,



determinato in relazione all'entità delle conseguenze del ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

## ALTRE INADEMPIENZE

Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni previste negli atti di gara e/o nell'offerta dell'appaltatore e/o nel contratto, l'Azienda ha la facoltà di applicare penali di importo massimo pari a Euro 500,00/inadempienza (graduabile in base all'entità dell'inadempienza) elevabile sino ad Euro 1.000,00 in caso di recidiva.

## VIOLAZIONE PATTO DI INTEGRITA'

In caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale pari variabile tra l'1% ed il 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale definitivo ovvero mediante compensazione con eventuali crediti dell'Aggiudicatario.

Qualora il ritardo o l'inadempienza determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva di promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 122 del Codice.

In caso di grave e reiterato inadempimento, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Gli inadempimenti che possono dare luogo all'applicazione delle penali di cui sopra vengono contestati per iscritto all'Appaltatore, il quale deve in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla contestazione stessa. Qualora queste controdeduzioni non vengano accolte dall'Azienda o non siano inoltrate o lo siano fuori dai termini stabiliti, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra stabilite.

E' in ogni caso fatta la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

## Art. 16 – Recesso



L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore almeno 20 (venti) gg. consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, venisse attivata una Convenzione da parte di Consip Spa ovvero dell'Azienda Regionale per l'Innovazione degli Acquisti (ARIA) ovvero altro contratto di fornitura degli stessi prodotti, derivante da procedura ad evidenza pubblica espletata in forma aggregata da questa stessa Azienda o da altra Azienda Socio Sanitaria Territoriale, in unione d'acquisto con altre Aziende Sanitarie della Regione Lombardia.

Nei suddetti casi di recesso l'Azienda si obbliga a pagare al fornitore le prestazioni già eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto vigenti, oltre che il valore dei materiali a magazzino e il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto disposto dall'allegato II.14 art. 11 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

L'impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

## **Art. 17 – Risoluzione**

Fatte salve le ipotesi in cui il Direttore dell'esecuzione del contratto disponga la sospensione dell'esecuzione della fornitura, l'ASST committente avrà la facoltà, in ragione della gravità e delle conseguenze dannose ad esse prodotte, di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al Fornitore nei seguenti casi:

- in caso di ritardo nella consegna delle strumentazioni, ove previste, prolungato per più di 30 giorni lavorativi rispetto ai termini previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato P1);
- in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei prodotti prolungato per più di 8 giorni consecutivi rispetto ai termini di consegna prescritti e per più di 3 (tre) giorni consecutivi rispetto ai termini di sostituzione previsti;



- in caso di fermo macchina della apparecchiatura, ove prevista, prolungato per più di 5 (cinque) giorni lavorativi per anno per sistema analitico o suo componente;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale;

Fatto salvo quanto sopra l'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto senza limiti di tempo, al verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 122, comma 1 del Codice:

- modifica sostanziale non autorizzata che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 120 comma 6 del Codice;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art. 120 del Codice;
- accertamento successivo alla stipula del contratto di una delle condizioni di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice presenti al momento della aggiudicazione, anche derivanti da violazioni ancora non definitivamente accertate dall'Agenzia delle Entrate competente e risultanti dal certificato allegato (N. ...)
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti pubblici.

L'ASST committente si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto di appalto qualora si verifichi una delle seguenti ulteriori condizioni:

- violazione da parte del fornitore delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- per imposizione di minimo d'ordine non previsto in offerta;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- mancata corrispondenza tra i servizi/prodotti offerti in sede di gara e i servizi/prodotti forniti;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;



- cessione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del Fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- violazioni del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, in quanto applicabile;
- gravi violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, in quanto applicabile, approvato con DPR 16/4/2013 n. 62;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza contrattuale, come richiesto dall'art. 10 del presente Contratto.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente contratto e relativi allegati;
- il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il Fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il Fornitore sospenda l'esecuzione del contratto senza autorizzazione e per motivi imputabili al Fornitore stesso.



In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di trattenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

L'ASST provvede inoltre a risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 122 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

## **Art. 18 – Revisione Prezzi**

Al verificarsi di condizioni oggettive e documentabili, non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, per un valore superiore al 5 % dell'importo complessivo, l'Appaltatore e l'ASST concorderanno la revisione dei prezzi per la misura dell'80 % della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Ai fine della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei prezzi ai servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Eventuali ulteriori revisioni dei prezzi potranno essere autorizzate a seguito di procedimento di rinegoziazione avviato su richiesta motivata e documentata, con riferimento ad incrementi dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto per cause indipendenti e non prevedibili dal fornitore al momento della presentazione dell'offerta ed intervenute successivamente alla stipula del contratto.

L'istruttoria si svolge in contraddittorio con l'Appaltatore, al quale l'Azienda si riserva di chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa per una adeguata valutazione della richiesta, tenuto conto dei prezzi standard rilevati da ANAC (ove disponibili), dei prezzi medi di acquisto sul territorio regionale estratti dal Data Warehouse della Regione Lombardia, nonché di eventuali altri indicatori di mercato riferibili alla specifica fornitura.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, salvo tenere conto delle particolari caratteristiche della fornitura, dell'importo e della durata del contratto.

La revisione prezzi in ogni caso non potrà avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto e di introdurre modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120 comma 6 del Codice.



Salvo quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi offerti fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuali condizioni migliorative per l'Azienda concordate fra le parti in corso di esecuzione del contratto.

Ogni variazione di prezzo conseguente a disposizioni normative o provvedimenti di Autorità che stabiliscono prezzi minimi garantiti, con effetto vincolante sui contratti in essere, dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore entro 10 giorni lavorativi dalla data della loro entrata in vigore.

In tal caso il prezzo sarà rideterminato con riferimento alle condizioni stabilite dalle predette disposizioni o provvedimenti dalla data del ricevimento della suddetta comunicazione ovvero ricalcolato mediante l'applicazione della stessa percentuale di sconto offerta in sede di gara (ove prevista).

In caso di ritardo nella comunicazione, verrà in ogni caso sarà ritenuto valido, dalla data indicata nelle predette disposizioni o provvedimenti, il prezzo più conveniente per l'Azienda sanitaria.

Tenuto conto del nuovo valore contrattuale rideterminato a seguito delle predette revisioni, l'Azienda si riserva di richiedere l'adeguamento della garanzia fideiussoria già rilasciata al momento della stipula del contratto.

Per quanto sopra non disciplinato si applicano le disposizioni del codice civile, tenuto conto delle particolari caratteristiche della fornitura, dell'importo e della durata del contratto.

### **Art. 19 - Modifiche soggettive del contratto**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Azienda proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora un nuovo operatore sia destinato a sostituire l'aggiudicatario per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, le predette circostanze non hanno effetti nei confronti dell'Azienda sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta sostituzione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.



Ai sensi dell'art. 124 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, coatta e concordato preventivo, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Azienda interpella nell'ordine della graduatoria (ove esistente) soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto, se tecnicamente ed economicamente possibile. L'aggiudicazione avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, salva in ogni caso la facoltà della stazione appaltante di valutare la convenienza e la congruità delle diverse condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

### **In caso di appalto di importo pari o superiore a 1 milione di euro**

Se, per qualsiasi motivo, la fornitura non possa proseguire con il soggetto aggiudicatario, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.

Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- b) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera.

Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 124 commi 4,5 e 6 del codice.

### **Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura**

L'ASST nomina ai sensi dell'art. 114 del Codice, \_\_\_\_\_ Responsabile/Direttore della Struttura di (tel. /mail), quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Azienda, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.



Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nei documenti di riferimento, nonché di provvedere alle verifiche e controlli tecnico amministrativi e contabili (con il supporto delle strutture competenti) al fine di accertare che la fornitura si svolga in conformità alle norme che disciplinano la materia, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità al fine del pagamento delle fatture relative alle prestazioni effettuate.

L'Appaltatore indica, prima di dare avvio all'esecuzione del contratto, di nominare \_\_\_\_\_ quale Referente/ Responsabile della fornitura, incaricato/a di interagire con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione del presente contratto.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dalla L. 17/12/2021, n. 215, l'appaltatore ed il subappaltatore (ove presente) dovranno indicare all'Azienda committente il personale che svolgerà la funzione di preposto.

Il preposto avrà l'onere di svolgere le azioni dettagliate ed elencate nell'art.19 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 che comprendono la sorveglianza attiva dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi specifici delle attività subappaltate e di quelle indicate nel DUVRI – Documento unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – da parte dei lavoratori dell'impresa.

## **Art. 21 – Fatturazione e pagamenti**

Per l'espletamento della fornitura secondo le modalità indicate nel presente contratto e nella documentazione dallo stesso richiamata, nonché secondo le modalità e condizioni particolari proposte dall'Appaltatore, l'Azienda corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Il corrispettivo di ogni fattura viene determinato secondo i quantitativi ed i prezzi indicati negli ordinativi di consegna.

I pagamenti avverranno di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura e saranno effettuati direttamente dall'Azienda.

Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l'ASST della nota di accredito.

In caso di ritardo nei pagamenti verrà applicato, su richiesta della Ditta fornitrice, quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 e ss.mm.ii.



Tutti gli oneri che la ditta aggiudicataria avrà in carico saranno da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati. Gli stessi devono intendersi comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA, che l'Appaltatore dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 della L. 26/10/72 n. 633, nonché di ogni onere connesso all'esplicazione della fornitura con le modalità previste.

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.

Le fatture relative ai canoni di noleggio e assistenza tecnica dovranno essere emesse con cadenza trimestrale posticipata, con decorrenza dall'avvenuta effettuazione del collaudo delle strumentazioni con esito positivo, salvo diversi accordi con la stazione appaltante.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

A decorrere dal 1° febbraio 2020 sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti contabili emessi e trasmessi secondo le regole tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2019.

A decorrere dalla stessa data non potrà darsi corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture non conformi a quanto disposto dal Decreto sopra citato.

Il fornitore è tenuto preliminarmente a verificare di avere ottemperato agli obblighi informativi nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della sua corretta identificazione anagrafica e del regolare ricevimento degli ordini inviati secondo le modalità previste dalle sopra citate regole tecniche.

Le fatture elettroniche indirizzate alle ASST dovranno fare riferimento al Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

ASST.....:	Cod:.....
------------	-----------



L'Appaltatore dovrà comunicare ad uno dei seguenti indirizzi gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti riferiti alla presente fornitura: per ASST di..... (.....)

Tale comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:

- qualora non abbia avuto in precedenza rapporti commerciali con l'Azienda;
- qualora abbia identificato per la presente fornitura un conto specifico diverso da quello in precedenza comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

A) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

B) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

C) data e numero d'ordine di acquisto;

D) data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella L. 23 giugno 2014, n. 89.

Al fine della corretta compilazione della sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto, ai sensi dell'art. 9 ter comma 6 del D.L. 19 giugno 2015 n.74 convertito nella Legge 6 agosto 2015, n.125, come modificato a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1 comma 557) nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> ), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	'DMX', con X= 1,2,0 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione.
--	---



	<p>Quindi:</p> <p><b>1</b> per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro”</p> <p><b>2</b> per “Sistema o kit Assemblato”</p> <p><b>0</b> nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio</p>
Nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 21 Dicembre 2009 (G.U. n. 17 del 22.01.2010) o Decreto del Ministero della Salute 23.12.2013 (G.U. Serie Generale n. 103 del 6.05.2014).</p> <p>Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministero della Salute 21.12.2009 e dal Decreto del Ministero della Salute 23.12.2013 non sono tenuti all'iscrizione della Banca Dati/Repertorio dei dispositivi medici, o per le quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.</p>
Nel campo <Riferimento Amministrazione>	Voce CE/SP identificata dalla struttura sanitaria ASST di Mantova riporta tale voce nel campo dell'ordine elettronico “AccountingCost” / “Classificazione Contabile

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (univoco per ogni fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture. I pagamenti delle fatture elettroniche



saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle medesime secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

La Ditta fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna ad esporre il Numero CIG in tutte le fatture relative alle eventuali forniture dei dispositivi medici/farmaci/presidi medico chirurgici/prodotti ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Il Fornitore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione a questa Azienda ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui è in corso l'esecuzione del contratto, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 l'Appaltatore dovrà produrre copia dei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto del presente contratto, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9, della medesima legge. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione. E' altresì ammesso l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, descrivendoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità (per la definizione di "filiera delle imprese" e "subcontratti" si rimanda alla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, consultabile sul sito <http://www.anticorruzione.it>).

## **Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alla presa in carico dei prodotti oggetto della fornitura e al loro trasporto presso i locali dell'Azienda, alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, oltre che di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei documenti in esso richiamati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico



dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore è tenuto a prendere visione e tenere conto delle informazioni relative ai rischi specifici esistenti negli ambienti della ASST e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81.

Il Fornitore è tenuto ad indicare i rischi specifici riferiti alla propria attività in un apposito documento di valutazione contenente le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi: tale documento e gli eventuali aggiornamenti, dovranno essere resi disponibili all'ASST per le opportune valutazioni circa possibili interferenze con l'attività aziendale.

Qualora nei rischi specifici relativi all'attività del Fornitore dovessero riscontrarsi rischi interferenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla ASST per un mutamento delle condizioni iniziali, il Fornitore è tenuto a collaborare alla integrazione/aggiornamento del DUVRI.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il Fornitore dovrà altresì tenere conto della specifica segnaletica interna, nel rispetto in ogni caso delle norme del codice della strada.

L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di sistemi o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore o in genere di privativa commerciale di altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ASST un'azione, anche giudiziaria, da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Aggiudicatario è obbligato a manlevare e tenere indenne la stessa ASST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali.

L'Azienda si impegna ad informare l'Aggiudicatario delle iniziative di cui sopra.

Nel caso in cui la pretesa avanzata risulti fondata l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



Qualora, nel corso della fornitura intervenissero:

- provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sulla base delle metodiche e mediante l'utilizzo della strumentazione dedicata alla fornitura, l'Appaltatore sarà tenuto a provvedere nel minor tempo possibile alla sostituzione delle stesse con metodiche e strumentazioni che garantiscano il pieno rispetto delle condizioni contrattuali;
- variazioni relative alla titolarità dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Azienda;
- provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei prodotti oggetto della fornitura, l'Appaltatore è tenuto ad avvertire tempestivamente l'Azienda;
- errori, anomale reazioni riscontrate nell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Appaltatore è tenuto all'immediata sostituzione del relativo lotto, previa comunicazione all'Azienda.

Nel caso in cui, durante il periodo di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse immettere sul mercato nuove metodologie non offerte in sede di gara o nuovi prodotti analoghi o sostitutivi di quelli dichiarati oggetto della fornitura aventi migliori caratteristiche tecniche e di funzionalità, sarà suo obbligo darne comunicazione scritta all'Azienda.

Sarà facoltà di questa ultima acquisire tal metodiche o usufruire di tali nuovi prodotti alle medesime condizioni offerte in sede di gara oppure rifiutarli nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

L'eventuale sostituzione potrà avvenire solamente a fronte di conferma scritta dell'Azienda.

Nel caso in cui il nuovo prodotto e/o nuova metodica di produzione dovesse consentire economie da parte dell'Appaltatore, dovrà essere concordata tra le parti una congrua riduzione del prezzo di aggiudicazione.

In caso di sostituzione, totale o parziale, dei prodotti oggetto della fornitura originale, l'Appaltatore dovrà fornire adeguata formazione al personale utilizzatore per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti, laddove necessaria.

Qualora nel corso di validità' del presente contratto il sistema delle convenzioni per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, dovesse offrire forniture dello stesso servizio di cui al presente contratto o di servizi analoghi, l'Appaltatore si impegna a negoziare la rinegoziazione dei prezzi superiori a quelli in convenzione, salvo il diritto di recesso anticipato da parte dell'Azienda.



In relazione al diritto dell'Azienda di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire il regolare svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere riservata la documentazione creata o predisposta nell'esecuzione del presente contratto e a non comunicarla o diffonderla a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Azienda.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Art. 23 - Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati – che, ancorché non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale - e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Art. 6 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

Art. 11 - Subappalto

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 13 - Cauzione definitiva



Art. 14 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Art. 15 – Inadempienze e Penali

Art. 16 - Recesso

Art. 17 - Risoluzione

Art. 18 - Revisione prezzi

Art. 19 - Modifiche soggettive del contratto

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

Art. 22 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

Art. 24 - Foro di competenza

#### **Art. 24 - Foro di competenza da rivedere insieme**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di.....

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere la fornitura. In caso contrario l'ASST ha facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **Art. 25 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali**

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs.n. 36/2023.

L'Appaltatore dichiara di aver assolto al versamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00 ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023, nelle misure e secondo le modalità ivi previste.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.